

REGOLAMENTO (CE) N. 1500/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1998

che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali e il valore degli anticipi versati ai produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1765/92 specifica che la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per ogni regione di produzione individuata nel piano di regionalizzazione di uno Stato membro, tenendo conto del rapporto tra la resa cerealicola o la resa di semi oleosi della regione in questione e la resa cerealicola media o la resa media di semi oleosi della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori che presentano una domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi hanno diritto a un pagamento anticipato non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale; che, tuttavia, le stime delle superfici coltivate ad oleaginose per il raccolto 1998 e dei prezzi attesi per la campagna 1998/1999 indicano che, tenendo conto del probabile riporto della sanzione applicata per la campagna 1997/1998, esiste il rischio che il livello dell'anticipo fissato al 50 % dell'importo regionale previsionale superi quello di riferimento finale; che è pertanto opportuno ridurre gli importi previsionali della sanzione applicata per la campagna 1997/1998 e fissare il livello

dell'anticipo al 50 % di tali importi regionali previsionali così modificati;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una breve spiegazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali previsionali, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1765/92.
2. Gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1998/1999 sono fissati nell'allegato II.

Articolo 2

I pagamenti anticipati da versare ai produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92 ammontano, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale figurante nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.